



COMUNE DI BRESCIA

Prot. P.G. 0196677 /2019

Oggetto: Divieto in materia di commercio e somministrazione alcolici nell'area dello Stadio M. Rigamonti in occasione delle partite di calcio – stagione sportiva 2019 – 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'area dello stadio presenta particolari problematiche di sicurezza, ordine pubblico, viabilità ed igiene, in relazione agli incontri di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni di analogo rilievo – che si svolgono al suo interno;

Ravvisata la necessità, analogamente alle precedenti annualità, di introdurre alcuni divieti, con riferimento all'attività commerciale, all'interno ed all'esterno dello stadio stesso, in occasione di ogni partita di calcio;

Viste le indicazioni pervenute dalla Questura;

Visti:

- Il D.Lgs 31.03.1998 n. 114;
- Il D.Lgs 26.03.2010 n. 59;
- Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Il T.U.L.R. 02.02.2010 n. 6;
- Lo Statuto del Comune;

ORDINA

Nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio presso lo stadio:

1. E' fatto divieto di ogni forma di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 D.Lgs 114/1998 ed all'articolo 21 della L.R. 6/2010, lungo Via Castelli, nel tratto compreso tra Via Verginella e la fine del riquadro del parcheggio esistente sul lato nord dell'antistadio.
2. E' fatto divieto, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, di esercitare il commercio al minuto su area pubblica sia in forma itinerante che a posteggio fisso, salvo che per i soggetti espressamente autorizzati, nella zona compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini.

Unità organizzativa competente: Ufficio Segreteria
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Novelli

3. E' fatto divieto ai titolari dei punti di somministrazione e vendita all'interno dello stadio e ai pubblici esercizi ubicati nell'area compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini, nonché agli esercizi commerciali e ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio autorizzato nella stessa area, di utilizzare per la somministrazione e per la vendita di bevande da asporto, recipienti diversi da contenitori in plastica o cartone per alimenti. All'interno dello stadio, le bevande potranno essere vendute solo se prive del tappo di chiusura.
4. E' fatto divieto, da due ore prima ad un'ora dopo l'incontro sportivo, ai titolari dei punti di somministrazione presenti in curva nord, gradinata e curva sud ubicati all'interno dello stadio, ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali ubicate nell'area compresa tra le vie sopra indicate, nonché ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche aventi gradazione superiore ai 6 gradi alcolici.
5. Rimane il divieto dell'art. 70 della legge regionale n. 6/2010.
6. Il divieto di cui al precedente punto 4 non si applica limitatamente alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche che avvenga all'interno di locali di ristorazione con cucina (trattorie, pizzerie, ristoranti e simili), purché la loro assunzione sia effettuata durante la consumazione del pasto; rimane invece il divieto di somministrazione al banco o alla vendita per asporto.

A V V E R T E

- che l'inosservanza a quanto indicato ai punti 1, 2 sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27/6° bis del T.U.L.R.02.02.2010 N. 6;
- che l'inosservanza a quanto indicato al punto 4 sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 80/2° del T.U.L.R. 02.02.2010 N.6;
- che l'inosservanza a quanto indicata al punto 3 sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'Autorità di P.S. può modificare le prescrizioni del presente provvedimento, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

D E M A N D A

Agli organi di Polizia il controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura, agli organi di Polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.


Allo Sportello Unico Attività Produttive di notificare della presente i titolari di autorizzazione commerciale che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, inizieranno un'attività in zona.

Brescia, 13.09.2019

Il Sindaco
Emilio Del Bono



Il Responsabile Settore Polizia Locale
Il Comandante del Corpo
Roberto Novelli



**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990,
n. 241**

Autorità emanante: Comandante Polizia Locale, responsabile del Settore Polizia Locale.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).